

N. 01175/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01016/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2014, proposto da:

Codess Sociale Societa' Cooperativa Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pavanini, Valeria Zambardi, con domicilio eletto presso Valeria Zambardi in Venezia, Dorsoduro, 3488/U - F.Ta Rio Novo;

contro

Ipab Vicenza, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

nei confronti di

Bramasole Societa' Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Vianello, Marco Mazzoni Nicoletti, con domicilio eletto presso Michela Novello in Mestre, piazza Ferretto;

per l'annullamento

dell'aggiudicazione del servizio di organizzazione e gestione unitaria ed integrata delle attività volte al regolare funzionamento di n. 3 reparti dell'Ente, alla Cooperativa Sociale Bramasole di cui alla determinazione n. 279 del 23.06.2014; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ipab Vicenza e di Bramasole Societa' Cooperativa Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che la prima censura, con cui la ricorrente contesta l'ammissione dell'aggiudicataria alla fase di presentazione dell'offerta della procedura selettiva per mancato svolgimento di "servizi analoghi", risulta infondata sotto un duplice profilo: in primo luogo per aver valutato la previsione del bando di gara richiedente lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto come equivalente a una richiesta di preventivo svolgimento degli "stessi servizi" da appaltare; e secondariamente - una volta chiarito, in questa sede, che l'analogia di un servizio rispetto a un altro è concetto intrinsecamente diverso da quello dell'identità tra i due servizi – perché il giudice non può comunque sovrapporre una propria valutazione tecnico-discrezionale a quella esercitata dalla stazione appaltante. Si vuol dire, in altri termini, che proprio perché la valutazione dell'analogia, o meno, tra servizi diversi attiene essenzialmente a profili "di merito", non v'è ragione di far prevalere l'opinione maturata dal giudice su quella dell'Amministrazione, purchè, naturalmente, la valutazione da essa compiuta non sia palesemente illogica, irrazionale o contraddittoria, come in effetti nel caso di specie non sembra essere. Deve osservarsi, a tal proposito, che il concetto di servizio analogo va inteso non già come identità, bensì come mera similitudine tra le prestazioni richieste. Invero, in vista dell'ampia partecipazione, l'interesse pubblico sottostante non è quello di creare o rafforzare una riserva di mercato in favore degli imprenditori già operanti nel mercato, quanto quello di ampliare detto mercato mediante l'ammissione di quei concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di affidabilità. Non può dunque dubitarsi che il relativo giudizio debba essere riservato al prudente apprezzamento della commissione di gara, censurabile da parte del giudice amministrativo soltanto nei casi in cui esso sia stato palesemente illogico, irrazionale o contraddittorio: ma, come già osservato, ciò non pare potersi affermare con riferimento al caso di specie (cfr., da ultimo, CdS, V, 25.6.2014 n. 3220);

che sono analogamente infondati il secondo ed il terzo rilievo preordinati a contestare la validità dell'offerta dell'aggiudicataria in quanto parametrata su 107 posti letto anziché su 114, ed in quanto successivamente riformulata dall'Amministrazione: premesso, invero che oggetto dell'appalto era la gestione non già dei 114 posti letto di cui è dotata (e accreditata) la struttura, ma dei tre reparti di cui essa si compone (il cui tasso di occupazione media era indicato nella misura del 94%) - e precisato altresì che l'avviso di selezione prevedeva quale requisito di ammissione la generica, precedente esperienza concernente "appalti pari e/o superiori ad almeno 60 posti letto" - la controinteressata appare aver correttamente formulato la propria offerta e predisposto il progetto tecnico tenendo conto, appunto – sia per quanto riguarda il prezzo che il rispetto degli standards -, del tasso medio di occupazione dei tre reparti (indicato dall'Amministrazione, come si è detto, nel 94%, ed elevato dalla concorrente al 107,16%). Corretta, in tale contesto, appare anche la riparametrazione alla capacità ricettiva massima di 114 posti – del tutto neutra, atteso che si è tenuto conto dell'importo della tariffa pro capite giornaliera - dell'offerta dell'aggiudicataria da parte della commissione, disposta al (solo) fine di comparare dati omogenei;

che, quanto alla pretesa illegittimità della procedura concorsuale per violazione degli artt. 84, 62 e 13 del codice dei contratti, l'infondatezza della censura è conseguente alla considerazione che agli appalti di cui all'allegato II B del codice – com'è l'appalto in questione – non si applicano, giusta l'art. 20 del codice stesso, le predette norme;

che, ciò stante, il proposto gravame è infondato e va respinto;

che nella peculiarità della controversia il collegio ravvisa i motivi per compensare le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)